

Rapporto

numero

6427 R

data

10 dicembre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 1° dicembre 2010 riguardante il decreto legislativo urgente concernente la modificazione della legge sull'organizzazione giudiziaria per il mantenimento degli assessori-giurati

1. PREMESSA

Il messaggio in esame propone la reintroduzione nella Legge sull'organizzazione giudiziaria della figura dell'assessore-giurato, soppressa dal Gran Consiglio in occasione dell'adozione delle norme di applicazione del nuovo Codice di procedura penale federale (CPP-CH). La modifica della Costituzione ticinese, nella quale figura il principio della presenza degli assessori-giurati nella procedura processuale ticinese, è infatti stata respinta in votazione popolare.

Il Consiglio di Stato con il messaggio n. 6427 propone pertanto l'adozione di un decreto legislativo urgente per consentire la presenza degli assessori-giurati a decorrere dal 1. gennaio 2011. Si tratta di una soluzione ponte. Una nuova modifica di legge dovrà essere adottata al più tardi entro la fine del prossimo anno.

2. LE NUOVE NORMATIVE FEDERALI E IL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Il messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale a pag. 1045 spiega: «*In linea di massima, la formulazione generica degli articoli 13 e 14 non escluderebbe l'istituzione di una corte d'assise. Di fatto, la creazione di un siffatto collegio giudicante non è tuttavia più possibile poiché le disposizioni di cui agli articoli 336 e seguenti concernenti la procedura dibattimentale di primo grado (che devono essere considerate esaustive) non contemplano le norme procedurali specifiche indispensabili per l'attività di una corte d'assise*».

Cosa prevedono le disposizioni federali riguardanti le nuove modalità di svolgimento del processo è riassunto nel messaggio n. 6165: «*giusta l'articolo 335 CPP-CH, l'autorità giudicante dovrà riunirsi nella composizione prevista "durante l'intero dibattimento" ritenuto che l'assenza comporterebbe (cpv. 2) la ripresa ab initio delle procedure. Di conseguenza, il collegio giudicante dovrà partecipare a tutti gli atti decisionali e istruttori a partire dalla preparazione del dibattimento (art. 330 CPP-CH), durante l'assunzione anticipata di prove (art. 332 cpv. 3 CPP-CH), l'eventuale "rimessione" della causa (art. 334 CPP-CH), l'apertura del dibattimento, le questioni preliminari e incidentali (art. 339 CPP-CH), la procedura probatoria (art. 341 e seguenti CPP-CH), la discussione e la sentenza (art. 348 e seguenti CPP-CH), compreso il caso di suddivisione del dibattimento (art. 342 CPP-CH)*».

Il Consiglio di Stato nel messaggio n. 6165 afferma:

- *la nuova impostazione predibattimentale (con verifica preliminare dell'accusa, facoltà di sospensione, eventuale rinvio per la completazione o la rettifica dell'atto d'accusa, valutazione delle prove da assumere, eventuale anticipazione di accertamenti, eccetera) **comporterà innanzitutto l'abolizione dei giurati** (messaggio CPP-CH, pag. 1045);*
- *inoltre, anche a dipendenza della nuova impostazione dibattimentale (esame preliminare delle questioni pregiudiziali, facoltà di sospensione del dibattimento, "bipartizione" del giudizio di colpevolezza e sulla pena, eliminazione dei quesiti e del verdetto immediato), il processo non sarà più concentrato e ininterrotto, ma ripartito nel tempo e suddiviso in fasi procedurali, probatorie, di discussione di eventuali rinvii e di decisioni incidentali fino alla sentenza scritta finale.*

Quindi, il processo potrà subire sospensioni e svolgersi con udienze successive. I giurati dovrebbero presenziare a tutte le fasi del processo (e non al solo dibattimento, come avviene oggi) ed essere a conoscenza di tutti gli atti e di tutte le prove (che, a differenza di quanto avviene oggi, non vengono necessariamente assunte durante il dibattimento). Si comprende come l'impegno da parte dei giurati - che assumerebbero a tutti gli effetti il ruolo di giudice laico - diventi molto importante.

Il CPP-CH non contiene - come rileva lo stesso Consiglio di Stato nel messaggio n. 6353 - di per sé, alcun divieto esplicito. Tuttavia il Consiglio di Stato conclude che *non si può ragionevolmente esigere che i giurati, che sono dei cittadini privi di una particolare formazione giuridica, estratti a sorte sull'apposita lista che comprende nel nostro Cantone circa 400 persone, si tengano a disposizione della giustizia durante diverse settimane o diversi mesi, nei casi più importanti e complessi, per leggere ed esaminare attentamente, prima che cominci il processo propriamente detto, l'integralità degli atti - talora molto tecnici e voluminosi - che compongono una causa penale.*

Per informazioni più compiute sull'argomento si rinvia al messaggio n. 6353, al messaggio n. 6165 (in particolare a pag. 7 e 13) e al rapporto sullo stesso messaggio (in particolare alle pagine 54, 58 e 80).

3. LA DECISIONE DI ELIMINARE I GIURATI E IL SUCCESSIVO VOTO POPOLARE

L'eliminazione degli assessori-giurati è stata decisa dal Parlamento con l'approvazione, avvenuta il 20 aprile 2010, del rapporto sul messaggio n. 6165 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero. La Commissione della legislazione, e prima ancora la sua sottocommissione che si è occupata dell'esame del messaggio (coordinatore e relatore del rapporto Felice Dafond), ha già affrontato in modo approfondito la questione degli assessori-giurati. Infatti, il messaggio ne proponeva l'abolizione portando una serie di ragioni oggettive e razionali, ma altre ragioni di ordine storico e sociale inducevano a cercare di salvarli: gli assessori-giurati hanno fatto parte del panorama processuale penale ticinese fin da quando esiste il Cantone e sono quindi profondamente ancorati alla sua storia; le assise consentono ai cittadini comuni di partecipare alle decisioni dello Stato, portando la loro esperienza e il loro buon senso, avvicinando la Giustizia e le sue decisioni al popolo. Sia il Dipartimento delle istituzioni in fase di stesura del messaggio n. 6165 sia la Commissione, hanno interpellato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale ha confermato che la nuova procedura penale non lascia margini per mantenere gli assessori-giurati.

La Commissione si è ulteriormente chinata sul tema esaminando la petizione inoltrata per perorare il mantenimento degli assessori-giurati dai signori Ares Bernasconi e Filippo Contarini il 9 febbraio 2010. I due firmatari sono stati sentiti in audizione il 31 marzo 2010.

In seguito, valutati gli argomenti pro e gli argomenti contro, la Commissione ha ritenuto opportuno seguire l'impostazione del messaggio governativo e quindi dare il suo assenso all'abrogazione degli assessori-giurati. Il motivo principale di questa decisione è che la nuova procedura penale federale, sebbene non vieti espressamente l'esistenza di tribunali composti di assessori-giurati, pone delle condizioni tali che la funzione di questi ultimi deve essere sostanzialmente modificata rispetto a quanto il Ticino ha conosciuto sino ad oggi.

Dopo che l'adeguamento della legislazione cantonale alla nuova procedura federale è stato approvato dal Parlamento, in data 27 aprile 2010 il Governo ha presentato il messaggio n. 6353 per l'abrogazione delle norme della Costituzione cantonale relative ai giurati cantonali, esaminato dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici. Il messaggio spiega in modo approfondito le ragioni che hanno indotto ad eliminare i giurati popolari. Dalla Commissione diritti politici sono usciti due rapporti: quello di maggioranza, redatto da Eros Nicola Mellini, favorevole al messaggio, descritto come logica conseguenza di tutte le decisioni prese in precedenza; il rapporto di minoranza, redatto da Andrea Giudici, contrario al messaggio, richiamando la petizione già citata invitava a non modificare la Costituzione cantonale e sosteneva la possibilità di conciliare gli assessori-giurati con la nuova procedura penale federale. Il Parlamento, il 24 giugno 2010, ha accolto la tesi del rapporto di maggioranza. Di conseguenza il popolo è stato chiamato alle urne, il 28 novembre 2010.

Nella votazione popolare del 28 novembre scorso la maggioranza dei cittadini (40'604 SI; 43'426 NO, rispettivamente 48.32% e 51.68%), si è espressa contro l'abrogazione delle norme costituzionali riguardanti la figura del giurato popolare. Il Consiglio di Stato, con il messaggio in esame, ha dato seguito alla decisione popolare.

4. I CONTENUTI DEL MESSAGGIO N. 6427

La soluzione proposta nel decreto è provvisoria, funzionale a creare la base legale affinché anche dopo il 1° gennaio 2011 - data dell'entrata in vigore del nuovo diritto processuale penale federale - il Tribunale penale cantonale possa giudicare mediante l'intervento dei giurati. Per questo motivo, il Governo ha scelto la procedura d'urgenza, che consente l'entrata in vigore del decreto legislativo senza dover attendere i termini di referendum. Siccome la durata massima delle norme approvate con l'urgenza è di un anno, necessariamente nei prossimi mesi il Consiglio di Stato valuterà la composizione più appropriata delle corti giudicanti penali e il ruolo dei giurati popolari e licenzierà un nuovo messaggio in proposito.

Il decreto legislativo urgente in oggetto è stato presentato alla Commissione della legislazione il 1° dicembre, giorno stesso in cui è stato licenziato il relativo messaggio. Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, accompagnato dal suo staff, ha spiegato che la linea seguita dal Dipartimento nell'elaborazione della proposta era quella che si scostava il meno possibile dalla situazione attuale. Lo scopo è - come detto - innanzitutto dare seguito alla decisione del popolo in tempi brevi, affinché dopo il 1° gennaio 2011 i giurati popolari possano continuare ad esistere. Inoltre, si vuole evitare il rischio che i processi celebrati all'inizio del 2011 per i quali l'ordinamento attuale prevede la presenza - facoltativa od obbligatoria - dei giurati, possano essere contestati perché questi ultimi mancano. La soluzione transitoria è volutamente minimalista sia per la rapidità dei tempi con cui deve essere adottata, sia per lasciare la massima libertà di decisione al momento in cui si andrà verso la soluzione definitiva.

Le modifiche principali proposte con il messaggio n. 6427 sono le seguenti (per i dettagli si rimanda al testo del messaggio).

Denominazione delle corti

Sarà abbandonato il termine *Assise*, confermando la denominazione di *Corte criminale* e *Corte correzionale*, decisa dal Gran Consiglio approvando gli adeguamenti della legislazione cantonale al nuovo Codice processuale penale federale.

Presenza facoltativa e obbligatoria dei giurati

Sebbene la procedura federale consentirebbe di rendere obbligatoria la presenza degli assessori-giurati anche nei processi in cui la pena si situa fra i due e i tre anni, si è scelto di mantenere la situazione attuale. Quindi gli assessori-giurati potranno essere utilizzati facoltativamente nei processi in cui il procuratore ha chiesto una pena inferiore ai tre anni, mentre l'utilizzo sarà obbligatorio - come oggi - per i processi che prevedono pene detentive superiori ai tre anni.

Composizione delle corti

Deve essere modificato il numero dei giurati nelle corti, perché la procedura penale federale prevede che la corte giudicante debba essere composta da un numero dispari di membri. Oggi le Assise criminali sono composte di tre giudici e cinque giurati, mentre le future Corti criminali saranno composte di tre giudici e quattro giurati; le Assise correzionali oggi sono composte di un giudice e tre giurati, mentre le future Corti correzionali saranno composte di un giudice e due giurati.

Ruolo dei giurati

Per essere conformi alla nuova procedura penale federale, i giurati dovranno prendere parte all'intero dibattimento. L'intervento anticipato dei giurati rispetto alla situazione attuale comporta alcune modifiche nella tempistica per la ricusa per la decisione delle parti di rinunciare alla loro presenza nel caso di processi davanti a una Corte correzionale, nonché per la procedura di giuramento.

Costi

Il messaggio in esame non esplicita i costi - o i risparmi mancanti - cagionati dal mantenimento degli assessori-giurati. Questo tema sarà compiutamente affrontato nel nuovo messaggio. A titolo informativo: oggi l'assessore-giurato percepisce quale indennità di presenza un importo di fr. 190.- per una giornata e di fr. 100.- per la mezza giornata. Mediamente i giurati intervengono in circa 10-15 processi all'anno, presso le Assise criminali. Non è al momento possibile valutare correttamente il numero di giornate in cui i giurati saranno occupati nei processi celebrati secondo la nuova procedura federale.

Gli assessori-giurati oggi e domani

I giurati attualmente sono 409, eletti dal Gran Consiglio per Distretto (in realtà qualche decina di meno, perché negli ultimi mesi non si è provveduto a sostituire coloro che sono arrivati a fine mandato). Oggi gli assessori-giurati sono presenti obbligatoriamente nelle Assise criminali, che giudicano reati per i quali il procuratore pubblico ha chiesto una pena detentiva superiore a tre anni; sono presenti facoltativamente (l'imputato e il procuratore possono rinunciarvi) nelle Assise correzionali, dove le pene possono variare da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni. Essi assistono al dibattimento, all'inizio del quale ricevono una copia dell'atto d'accusa, e poi si ritirano con la Corte nella Camera di consiglio, partecipando quindi sia alla pronuncia della sentenza sia alla definizione della pena.

In futuro, come ricordato, i giurati entreranno in scena sin dall'emanazione dell'atto di accusa da parte del Ministero pubblico, quando devono essere composte le corti, e parteciperanno anche alle fasi predibattimentali del processo. Essi dovranno partecipare a tutte le fasi del processo, anche se questo subirà delle sospensioni e si protrarrà nel tempo. I giurati popolari inoltre dovranno avere a disposizione, per studiarli ed esaminarli, gli stessi elementi di cui dispongono i giudici. Per queste caratteristiche, i nuovi giurati saranno a tutti gli effetti dei giudici laici, una figura finora non conosciuta dall'ordinamento penale ticinese, anche se, a differenza di altre tipologie di corti, in Ticino gli assessori-giurati hanno sempre preso le decisioni fondamentali sull'esito del processo (e quindi sulla vita dell'imputato) con la stessa competenza di voto dei giudici professionisti.

5. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione ha preso atto del messaggio del Consiglio di Stato e ne condivide le conclusioni. Propone tuttavia al Gran Consiglio le seguenti modifiche al decreto legislativo urgente:

- **Art. 50 cpv. 2**

²La Corte *delle assise criminali* è composta (...)

Motivazione

La denominazione *assise* deve essere mantenuta. La particolarità di questo collegio giudicante è che, oltre ai motivi classici di ricusa (p. es. parentela), applicabili sia ai giudici sia ai giurati, i giurati sono ricusabili senza motivazione subito dopo la loro estrazione a sorte. Per questo motivo se ne estraggono di più di quanti siano necessari. Togliere la denominazione *assise* è quindi storicamente e semanticamente inesatto.

- **Art. 50 cpv. 3**

³La Corte *delle assise correzionali* è composta (...)

Per la motivazione vedi sopra.

- **Art. 59 cpv. 3** sostituire con:

³*Riservato l'art. 58 cpv. 6 si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.*

Motivazione

Attualmente è necessario avere l'accordo delle parti per omettere l'estrazione di ulteriori assessori-giurati nell'ipotesi in cui un supplente dovesse subentrare. Il CPP prevede che se un membro dovesse mancare, tutti gli atti procedurali devono essere rifatti (art. 335 cpv. 2 CPP-CH). Per tale motivo è necessario, salvo contraria decisione del presidente, stabilire il principio che non si procede all'estrazione di ulteriori supplenti se la Corte può deliberare validamente.

5. I PROSSIMI PASSI

Come già detto, nei prossimi mesi il Governo dovrà licenziare un nuovo messaggio che affronti in via definitiva il tema degli assessori-giurati. Un possibile modello è quello adottato dal Canton Ginevra, che in passato possedeva assessori-giurati analogamente al Ticino. Il Tribunale penale ginevrino si compone di 17 giudici titolari, 17 giudici supplenti e

10 "juges assesses (...) rattachés au Tribunal criminel" (art. 91 loi sur l'organisation judiciaire del 9 ottobre 2009).

Bisognerà decidere poi se prevedere il giurato anche a livello di corte d'appello e revisione penale, soprattutto per l'appello penale: se il giurato è presente nella prima istanza, appare giusto che lo sia anche nella seconda. La soluzione ponte prevede la presenza dei giurati solo per i procedimenti di prima istanza: il tema della loro presenza per l'appello sarà oggetto della soluzione definitiva, che il Governo si è del resto impegnato a proporre in tempi brevi. Vista la situazione di urgenza e la mancanza di una possibilità di approfondimento non è quindi opportuno in questa fase procedere con revisioni troppo incisive.

È assodato che il popolo ha voluto mandare un messaggio chiaro: la partecipazione di giudici non professionisti rende il dialogo interno alla camera giudicante più vicino alla realtà quotidiana. Non si vuole, nel giudizio dei casi più gravi, avere un corpo composto da persone che vivono i casi penali come routine e che si rifanno esclusivamente ad un linguaggio altamente tecnico. È infatti necessario ribadire che il diritto penale non è il luogo delle certezze matematiche. A partire dalla decisione della pena, che cambia da caso a caso, il collegio giudicante dispone sempre di ampi margini di manovra. Si pensi, ad esempio, al giudizio della buona fede degli imputati e dei testimoni e all'apprezzamento delle prove. E, punto fondamentale, all'interpretazione di norme giuridiche aperte, interpretazione che deve seguire la vita sociale concreta e non solo astratti concetti interni al linguaggio tipico dei tribunali.

Il legislatore dovrà tenere conto di questa volontà e mantenere così una rappresentanza di 90-150 giurati in totale. Si potrebbe pensare ad una assenza dei giurati con pene inferiori ai tre anni, facoltativi i giurati con pene da 3 a 5 anni ed obbligatori se il procuratore pubblico intende chiedere più di 5 anni.

La legislazione procedurale federale, come visto sopra, chiede che il collegio giudicante si riunisca in fase predibattimentale, che gli atti circolino e che nessun membro del collegio (o un suo supplente) manchi durante la procedura. È quindi chiaro che bisognerà diminuire il numero dei giurati attuali, ma è altresì chiaro che, nello spirito della militanza, al pari dei parlamentari, i partiti dovranno essere in grado di trovare cittadini disposti a compiere il loro ruolo civico in modo serio ed approfondito, giustamente indennizzati per ciò.

5. CONCLUSIONI

Il conclusione la Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di accettare l'allegato decreto legislativo con il quale si dà seguito al voto popolare del 28 novembre scorso che ha respinto la soppressione degli assessori-giurati. Ricorda che trattandosi di un DL urgente, non sottoposto quindi al diritto di referendum, deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

Per la Commissione della legislazione:

Graziano Pestoni, relatore

Beretta Piccoli - Caimi (con riserva) - Carobbio -

Dafond (con riserva) - Galusero - Ghisletta D. - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Paparelli - Righinetti

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° dicembre 2010 n. 6427 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 dicembre 2010 n. 6427R della Commissione della legislazione;

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³La legge si applica agli assessori-giurati.

Sezione 2 - Assessori-giurati

	Art. 7a
Autorità competente e numero	¹ Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero. ² Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.
	Art. 7b
Eleggibilità	¹ Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato. ² Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.
	Art. 7c
Obbligo della carica	¹ Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato. ² Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.

Sistema di elezione	<p>Art. 7d</p> <p>Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.</p>
Presentazione delle candidature	<p>Art. 7e</p> <p>¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.</p> <p>²Le candidature, accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.</p> <p>³Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.</p> <p>⁴Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.</p>
Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature	<p>Art. 7f</p> <p>¹Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.</p> <p>²Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.</p>
Elezione	<p>Art. 7g</p> <p>¹Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.</p> <p>²In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 7c.</p>
Comunicazione dell'elezione, rifiuto di assumere la carica	<p>Art. 7h</p> <p>¹Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.</p> <p>²Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.</p>

³Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

⁴Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 7f.

Art. 7i

Cessazione della funzione e sostituzione

¹Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.

²I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 7e-7g.

Art. 20 cpv. 4

⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.

Art. 26 cpv. 3

³Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.

Art. 50 cpv. 2, 3 e 5

Composizione e competenze

²La Corte delle assise criminali è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

³La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e di 2 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁵Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.

Art. 55

Assessori-giurati a) Giurisdizione

¹Per la Corte delle assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto viciniore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:

- a) Mendrisio con Lugano e viceversa;
- b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;
- c) Bellinzona con Riviera e viceversa;
- d) Blenio con Leventina e viceversa.

²Per la Corte delle assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.

Art. 56

b) Sorteggio e ricusa 1. Nelle Assise correzionali

¹Per la Corte delle assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 9 assessori-giurati.

²Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati, con l'avvertenza all'accusato che può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio.

³Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.

⁴Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.

⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.

Art. 57

Nelle Assise criminali

¹Per ogni processo davanti alla Corte delle assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 16 assessori-giurati.

^{1bis}Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati; qualora il procuratore pubblico proponga una pena detentiva fino a tre anni, l'accusato può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio; si applicano per analogia le norme sulla rinuncia agli assessori-giurati nella Corte delle assise correzionali.

²Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.

³Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.

⁴Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.

⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.

**3. Ordine delle
ricuse**

Art. 58

¹Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.

²Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.

³Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

⁶Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

Art. 59

**c) Completamento
delle liste**

¹Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.

²Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricusano un terzo degli estratti. I non ricusati sono immediatamente chiamati a comporre le Corti.

³Riservato l'art. 58 cpv. 6 si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.

⁴I supplenti partecipano alla procedura preliminare e alla procedura dibattimentale, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

Art. 60

**d) Composizione del
Tribunale in caso di
reati sessuali**

¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.

²Se la vittima lo esige, e adempite le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.

Art. 61

e) Esclusione degli assessori-giurati

L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali, nei processi nella procedura abbreviata, nei procedimenti secondo l'art. 50 cpv. 4 lett. b o quando, nei processi davanti alle Corti delle assise correzionali e davanti alle Corti delle assise criminali secondo l'art. 57 cpv. 1^{bis}, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.

Art. 61a

f) Costituzione della Corte

¹Non appena stabilita la composizione della Corte, il presidente convoca gli assessori-giurati per il deferimento del giuramento o della promessa con la formula seguente:

"Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze della procedura preliminare e della procedura dibattimentale, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte".

²Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara "lo giuro" oppure "lo prometto".

II.

La legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 5

Indennità agli assessori-giurati

Agli assessori-giurati sono corrisposte le indennità, calcolate secondo le norme vigenti per le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

III.

¹Il decreto legislativo è dichiarato di natura urgente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2011 e decade il 31 dicembre 2011; esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.